



GIUNTA REGIONALE

DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
DPC025003 – Ufficio Autorizzazioni Emissioni – A.U.A. PE-CH
Corso Vittorio Emanuele II, 301 - 65124 Pescara
pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Prot. n 0450606/20 del 17/12/2020

Al **Servizio Gestione e Qualità delle Acque**
Ufficio A.U.A. L'Aquila Teramo
pec: dpc024@regione.abruzzo.it

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. - **A.U.A.** – Ditta: **Celi Calcestruzzi SPA**. **Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera** nell'ambito della richiesta di modifica sostanziale dell'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale DPC024/155 del 20.04.2018 e rilasciata dallo sportello SUAP del Comune di Magliano de' Marsi (AQ) con provvedimento unico conclusivo prot. n° 6240 del 27.06.2018. **Rif. Pratica SUAP n° 0028416 0660-07082020-1903.**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Ditta **Celi Calcestruzzi S.p.A.** è in possesso di AUA adottata dalla Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale DPC024/155 del 20.04.2018 e rilasciata dallo sportello SUAP del Comune di Magliano de' Marsi (AQ) con Provvedimento Unico Conclusivo prot. n° 6240 del 27.06.2018, per lo stabilimento sito in S.P. Palentina del Comune di Magliano de' Marsi identificato in catasto dal foglio n. 65 - part.lle n. 511, 46 e 503, per i seguenti titoli:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06;
- il Servizio DPC024 Gestione e Qualità delle Acque, in qualità di autorità competente, ha **preso atto con Determinazione n. DPC024/532/2018 del 31/12/2018**, della modifica non sostanziale della suddetta AUA richiesta dalla Ditta **Celi Calcestruzzi S.p.A.** con nota del 30.10.2018, in atti al prot.RA n. 300630 del 30.10.2018 relativamente:
 - alla dismissione del punto di emissione scarsamente rilevante ex art. 272, co. 1 denominato "CT", in quanto si prevede di installare sistemi elettrici di riscaldamento delle materie prime in sostituzione di quelli esistenti alimentati a GPL;
 - all'adeguamento al DM 69/2018 per la produzione di End of Waste di conglomerato bituminoso;

- l'attività svolta nello stabilimento è la produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi ed aggregati inerti con contestuale recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
- la Ditta **Celi Calcestruzzi S.p.A.**, con nota acquisita al prot. RA n. 211310/19 del 18.07.2019, ha comunicato la modifica non sostanziale della suddetta AUA per le emissioni in atmosfera derivanti delle attività svolte nella nuova porzione di stabilimento ricadente nel Comune di Massa d'Albe ed identificata in catasto dal foglio 34 – part.lle 91 parte, 95, 96 e 537;
- il Servizio DPC024 Gestione e Qualità delle Acque, in qualità di autorità competente, con nota prot. RA n. 237498 del 21.08.2019 ha chiesto ai Comuni di Massa D'Albe e Magliano De' Marsi, al Servizio Emissioni in Atmosfera, al Servizio Regionale Valutazioni ambientali, alla Provincia dell'Aquila-Servizio Gestione Rifiuti; alla ASL-Dipartimento Prevenzione, all'Arta-distretto AQ, in base alle specifiche competenze, di esprimersi in ordine alla natura, sostanziale o non-sostanziale, della modifica di che trattasi;
- la Provincia di L'Aquila, con nota prot. n. 20180 del 03.09.2019, acquisita in atti della Regione Abruzzo con n.246367 del 03.09.2019, in riscontro alla suddetta nota DPC024 ha ritenuto che la comunicazione avanzata dalla ditta Celi Calcestruzzi “...costituisca, limitatamente all'attività di gestione rifiuti, modifica sostanziale dell'impianto esistente...”;

Richiamato l'art. 2. Comma 1, lett. g) del DPR 59/2013 che testualmente recita: “**modifica sostanziale di un impianto:** ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente”;

Dato atto che al prot. n. 290431 del 17.10.2019, è stata acquisita la nota della ditta Celi Calcestruzzi SpA del 11.10.2019 con cui la stessa ha comunicato “che la modifica progettuale avanzata alla Regione Abruzzo (DPC002- Servizio Valutazioni ambientali) mediante istanza di Verifica Preliminare ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del D.Lgs 152/06, poi rinviata a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dal CCRVIA n 3090 del 17/09/2019, è stata avanzata alla Regione Abruzzo (DPC002-Servizio Valutazioni Ambientali), in data 10.10.2019”;

Preso atto del giudizio 3191 del 15.06.2020 con cui il CCR-VIA ha espresso parere favorevole all'esclusione della procedura di VIA a condizione che la modifica proposta sia dichiarata conforme al PST dagli uffici comunali competenti con le seguenti prescrizioni (che testualmente si riporta):

1. Si dispone che venga effettuata la verifica acustica post-operam prevista dalla DGR 770/p del 14/11/11 all'art. 1, co. 4 - capitolo “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico” compreso il collaudo acustico presso il ricettore ai sensi dell'art. 4 co. 7 della L.R. 23/2007.
2. I cumuli di materiale devono essere univocamente identificati e separati, in base alle caratteristiche del materiale ed al loro inquadramento giuridico fra rifiuti, materie prime vergini, materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto, materiali in attesa di verifica della cessazione della qualifica di rifiuto. Questi ultimi devono essere posti su aree impermeabilizzate come se fossero rifiuti, e in base all'esito della caratterizzazione, saranno spostati nelle aree adibite a deposito rifiuti o di MPS. L'altezza dei cumuli non deve eccedere quanto previsto dalla Circolare MATTM 1121 del 21/01/2019. Le aree non impermeabilizzate occupate dai cumuli devono essere realizzate in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche.

3. Si prescrive l'utilizzo di sistemi di abbattimento fissi delle emissioni diffuse di polveri sia provenienti dai cumuli, sia dal transito dei mezzi su strade non asfaltate in modo che si abbia la riduzione del flusso di massa in emissione di PM10, a valori inferiori alla soglia (<493 g/h) che rende necessarie valutazioni sito specifiche. In sede di modifica dell'AUA, l'azienda dovrà produrre la valutazione aggiornata delle emissioni di polveri, prodotta secondo le "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" dell'ARPAT, che dia evidenza del rispetto di quanto sopra.
4. In fase di esercizio, è necessario prevedere il monitoraggio del livello idrico nel piezometro e nel pozzo preesistente. Inoltre dovrà essere previsto il monitoraggio qualitativo delle acque di falda con un piano da concordare con il Distretto ARTA di L'Aquila competente per territorio.
5. Viste le caratteristiche dell'impianto produttivo e la presenza di numerose attività antropiche presenti nell'intorno dell'area in esame, è necessario effettuare l'analisi dei terreni nelle aree interessate dal progetto con le modalità previste dalla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Considerato che

- la Sig.ra **Maria Rosaria Di Biase**, in qualità di amministratore della Ditta **Celi Calcestruzzi SPA**, ha presentato, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, istanza per **modifica sostanziale** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** adottata con determinazione dirigenziale DPC024/155 del 20.04.2018 e successivamente rilasciata dallo sportello SUAP del Comune di Magliano de' Marsi (AQ) con provvedimento unico conclusivo prot. n° 6240 del 27/06/2018, acquisita in atti della Regione Abruzzo con prot. n. 0204688/19 del 11/07/2019 relativamente ad un sito nel Comune di Magliano de' Marsi (AQ) esercente attività di "produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi ed aggregati con contestuale recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato";
- l'istanza iniziale di **A.U.A.** di cui sopra comprende, nell'ambito dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, co. 1, il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 **proseguimento senza modifica** dichiarando *"...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti..."*;
- gli estremi identificativi dell'istanza sono:

Impresa	Celi Calcestruzzi S.p.a.
C.F. e P.IVA	00284160660
Sede legale	S.P. Palentina Km. 2.700 – Massa d'Albe (AQ)
Stabilimento	S.P. Palentina Km. 2.700 – Magliano de' Marsi (AQ)
dati catastali	foglio 65 – part. 511, 503, 46; foglio 34 part. 91p, 95, 96, 537
Coord. Geog.	Lat. 4660782.62– Long. 366313.91
Legale Rappresentante	Di Biase Maria Rosaria
Attività	produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi ed aggregati con contestuale recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato

- ai sensi della D.G.R. 574/2016 la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza dello scrivente Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;

Evidenziato che la richiesta di modifica dell'AUA riguarda come specificato in premessa le emissioni in atmosfera derivanti delle attività svolte nella nuova porzione di stabilimento ricadente nel Comune di Massa d'Albe e che comunque le stesse costituiscono ***modifica sostanziale alle emissioni in atmosfera ancorché dichiarato come prosecuzione senza modifica delle emissioni autorizzate con A.U.A. adottata con Determinazione Dirigenziale DPC024/155 del 20.04.2018;***

Richiamata la Conferenza dei Servizi del 06/10/2020 indetta, con nota prot. 028475/20 del 30/09/2020, dal competente Servizio Gestione e Qualità delle Acque DPC024/AQ della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 14 com. 2 della L. 241/90 in forma simultanea e modalità sincrona;

Richiamato il verbale della suddetta Conferenza di Servizi trasmesso con nota prot. 0293979/20 del 08/10/2020 con il quale si chiedono alla Ditta chiarimenti ed integrazioni rispetto all'istanza iniziale, ed in particolare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera (tra l'altro):

- "...aggiornamento della planimetria in cui sia indicata la posizione di massima, evidentemente in più punti, in cui sono riportati questi irrigatori mobili, e un contaltri da collocare in testa alla bocchetta dell'impianto fisso relativo all'area di intervento...";
- "...Il rappresentante del DPC025 concorda con quanto richiesto da ARTA e chiede che venga integrato il pagamento degli oneri istruttori..."
- "...a tal proposito si chiede alla Ditta di dare evidenza di tale situazione con apposita planimetria quotata...";
- "...il Comune di Magliano de' Marsi chiede chiarimenti rispetto all'eventuale impatto odorigeno...";

Vista la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta acquisita in atti della Regione Abruzzo con prot. n. 300415/20 del 15/10/2020 e prot. 0447770/20 del 16/12/2020, ed in particolare:

- 1_Planimetria emissioni;
- 2_Relazione tecnica;
- 3_procura gestione procedimenti SUAP;
- Integrazioni oneri di segreteria;

Considerato

- che la Ditta Celi Calcestruzzi è in possesso di AUA adottata con Determinazione Dirigenziale DPC024/155 del 20.04.2018 che sostituisce il titolo alle emissioni in atmosfera per la parte di stabilimento ricadente nel Comune di Magliano de' Marsi (AQ) identificata in catasto dal foglio n. 65 - part.lle n. 511, 46 e 503;
- che l'area dello stabilimento oggetto della modifica sostanziale ricade nel comune di Massa d'Albe (AQ) ed è identificata in catasto dal foglio 34 – part.lle 91 parte, 95, 96 e 537;

Considerato che sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- **della Provincia di L'Aquila** espressa con propria determinazione prot. n. 19590 del 24/09/2020 acquisita in atti della Regione Abruzzo con prot. n. 0278913 del 24/09/2020;
- **dell'A.R.T.A. Abruzzo Distretto Provinciale dell'Aquila:**
 - 1) **per la porzione dello stabilimento ricadente nel comune di Magliano de' Marsi** è da considerarsi il **parere tecnico prot. n. 3813 del 29.01.2018, acquisito in atti al prot/RA n. 25038/18 del 30.01.2018**, che testualmente recita: *"...omissis... limitatamente alle emissioni in atmosfera, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto a condizione che il gestore:*

EMISSIONI CONVOGLIATE

- esegua n° 2 autocontrolli durante la marcia controllata da effettuarsi per il punto di emissione **E2**;
- esegua autocontrolli con frequenza annuale per il punto di emissione **E1**;
- esegua autocontrolli con frequenza semestrale sul punto di emissione **E2**;
- esegua attività di verifica e manutenzione degli impianti di abbattimento con una frequenza tale da garantire l'efficace funzionamento degli stessi e comunque almeno semestrale;
- rispetti i limiti di cui al QRE datato 12.12.2017 come successivamente ;
- adotti per gli autocontrolli le seguenti metodiche:

<i>PARAMETRO</i>	<i>METODICA</i>
<i>Velocità e portata</i>	<i>UNI EN ISO 16911 – 1:2013</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>UNI EN 13284 – 1:2003</i>
<i>PCDD+PCDF</i>	<i>UNI EN 1948-1-2-3</i>
<i>Ossidi di Azoto NOx</i>	<i>UNI EN 14792:2006</i>
<i>Ossidi di Zolfo SOx</i>	<i>UNI EN 14791:2006</i>
<i>Monossido di Carbonio CO</i>	<i>UNI EN 15058:2006</i>
<i>Metalli (Cd, Ti, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)</i>	<i>UNI EN 14385:2004</i>
<i>Metalli Hg</i>	<i>UNI EN 13211:2003</i>
<i>Acido Cloridrico HCl</i>	<i>UNI EN 1911-1-2-3</i>
<i>Acido Fluoridrico HF</i>	<i>UNI 10787</i>
<i>COT</i>	<i>UNI EN 12619</i>
<i>Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA</i>	<i>UNI EN 1948-1 + ISO 11338-1-2</i>
<i>Sezioni e siti di misurazione</i>	<i>UNI EN 15259</i>

- prima dell'avvio degli impianti assicuri l'accessibilità in sicurezza ai punti di prelievo delle emissioni convogliate. I piani di campionamento ed i bocchelli di prelievo dovranno essere conformi in numero e posizione alle pertinenti norme tecniche di campionamento e verifica dei flussi;

EMISSIONI DIFFUSE

- le letture del contatore volumetrico dedicato alla rilevazione dei consumi di acqua impiegata per il contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere effettuate con cadenza settimanale nel periodo estivo (maggio/ottobre) e quindicinale nel periodo invernale (novembre/aprile), riportate su apposito registro in carta semplice e disponibili alla verifica dell'organo di controllo;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di umidificazione dovranno essere effettuate con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi e, comunque, almeno semestrale;
- per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi o coperti;
- il personale dipendente addetto alla conduzione di veicoli dovrà essere periodicamente informato e formato sulle procedure da tenere per minimizzare la produzione e diffusione di polveri.”

2) per la porzione dello stabilimento ricadente nel comune di Massa d'Albe è da considerarsi il parere tecnico acquisito in atti con **prot/RA n. 0309923/20 del 23/10/2020**, che testualmente recita: *...”premessso quanto sopra, ai fini del rilascio del titolo autorizzativo, si suggeriscono le seguenti prescrizioni...”*:

- *i quantitativi di acqua utilizzati per il contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere annotati su apposito registro a disposizione delle autorità di controllo;*
- *per i cumuli, nel periodo estivo si dovranno assicurare un minimo di 3 trattamenti al giorno con un quantitativo di acqua non inferiore a 0,1 L/m2. In caso di necessità, l'umidificazione dovrà essere aumentata per scongiurare il trasporto eolico di materiale polverulento. Le letture dei contabilizzatori dovranno essere registrate con frequenza settimanale dal 1 giugno al 30 settembre e con cadenza mensile negli altri periodi;*
- *cumuli dovranno avere un'altezza massima di 4 m e dovranno essere abbancati in modo da assicurarne la stabilità;*

“... Il proponente dovrà altresì rispettare le prescrizioni di cui al giudizio CCR- VIA n. 3191 del 15/06/2020...”;

– **del Comune di Magliano de' Marsi:**

- **nota prot. n. 12061 del 05.12.2017, in atti al prot/RA n. 0309779/17 del 05.12.2017**, che testualmente recita: *“...Omissis... preso atto dei suddetti pareri già espressi e titoli abilitativi, in fase di formazione, ma relativi ad attività presenti da diversi decenni, si ritiene che non sussistano, per quanto di competenza di questi uffici, motivi ostativi al rilascio dell'A.U.A. in oggetto ...Omissis...”*;
- **nota prot. n. 9787 del 06.10.2020, in atti al prot/RA 0290749/20 del 06/10/2020**, che testualmente recita: *“...rilevato che dagli elaborati grafici agli atti del servizio urbanistico non si rilevano variazioni rispetto al provvedimento comunale predetto prot. 7379/2019, non si ritiene necessario esprimere nuovamente la conformità urbanistica al Piano di Sviluppo Territoriale PST in quanto già espressa nel parere di che trattasi, fermo restando le tematiche inerenti l'utilizzo di porzioni di aree civiche ancora da definire...”*;

– **del Comune di Massa d'Albe prot. n. 2534 del 17.07.2020**, pubblicato sullo “sportello ambiente” della Regione Abruzzo, con il quale lo stesso Comune di Massa D'Albe ha comunicato, in riferimento a quanto contenuto nel CCR-VIA – giudizio 3191 del 15.06.2020, (testualmente si riporta) *“...il deposito di materiali inerti, lotti di MPS che hanno cessato la qualifica di rifiuto e lotti di granulato bituminoso (End of Waste – fine del rifiuto) risulta conforme al PST vigente...”*;

– **dell'A.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila:**

1) per la porzione dello stabilimento ricadente nel comune di Magliano de' Marsi è da considerarsi il parere prot. n. 215781/17 del 24.11.2017, in atti al prot/RA n. 302114/17 del 27.11.2017, che testualmente recita: *“...Omissis... si esprime **parere favorevole** per l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, per quanto di competenza igienico-sanitaria, alle seguenti condizioni:*

- *la Ditta proponente è tenuta a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente;*
- *l'azienda provveda inoltre a documentare l'efficacia del contenimento delle emissioni mediante opportuni riscontri analitici, di misura e di studio di impatto ambientale, in riferimento alla tutela della salute della popolazione potenzialmente interessata dall'opera;*
- *...Omissis...”*

- 2) **per la porzione dello stabilimento ricadente nel comune di Massa d'Albe** pur non avendo agli atti la formale acquisizione dell'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni della CdS da parte del responsabile del procedimento, si considera comunque acquisito il parere della A.S.L.;

Dato atto dell'avvenuta corresponsione da parte dell'impresa degli oneri dovuti per spese di istruttoria a questo Ente con ricevuta di versamento del **07/08/2020 e del 14/12/2020**;

Ritenuto per le motivazioni sopra riportate:

- di poter rilasciare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nell'ambito della richiesta di modifica sostanziale dell'A.U.A. **DPC024/155/2018** in favore della Ditta **Celi Calcestruzzi**, legale rappresentante Sig.ra **Maria Grazia Di Biase**, per lo stabilimento sito lungo la via S.P. Palentina ricadente parte nel **Comune di Magliano de' Marsi identificata in catasto dal foglio n. 65 - part.lle n. 511, 46 e 503 e parte del Comune di Massa d'Albe (AQ) identificata in catasto dal foglio 34 – part.lle 91p, 95,96 e 537** per attività di “produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi ed aggregati con contestuale recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato”;

Considerato che la presente autorizzazione costituirà parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale che sarà adottato dalla Regione Abruzzo, Servizio Gestione e Qualità delle Acque DPC024/AQ e rilasciato con provvedimento conclusivo dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio;

DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25 Maggio 2007;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;
- la Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2016, n. 144;
- la Delibera di Giunta Regionale 812/2016;
- la L.R. 14.09.1999 n. 77, art. 5, comma 2, lettera a);
- la Delibera di Giunta Regionale 265/2018;
- D.lgs 102/2020;

ESPRIME
la propria determinazione di assenso

1. **al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, nell'ambito della richiesta di modifica sostanziale dell'A.U.A. **DPC024/155/2018** in favore della Ditta **Celi Calcestruzzi**, legale rappresentante Sig.ra **Maria Grazia Di Biase**, per lo stabilimento sito lungo la via S.P. Palentina ricadente parte nel **Comune di Magliano de' Marsi identificata in catasto dal foglio n. 65 - part.lle n. 511, 46 e 503 e parte del Comune di Massa d'Albe (AQ) identificata in catasto dal foglio 34 – part.lle 91p, 95,96 e 537** per attività di “produzione di conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi ed aggregati con contestuale recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato”- **Emissioni convogliate - Punti di emissione: E1, E2 ed E3**

ed emissioni diffuse così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, allegati all'istanza, integrati e depositati agli atti;

2. Il presente parere è concesso limitatamente per le quantità e per la tipologia delle sostanze inquinanti da intendersi come limite massimo ammissibile per le sostanze dichiarate e riportate nel Q.R.E. (**Allegato 1**) del 22/10/2018, relativo all'aggiornamento dell'AUA DPC024/155/2018 a seguito dell'adozione della presa d'atto della modifica non sostanziale, da parte del Servizio DPC024 Gestione e Qualità delle Acque, avvenuta con Determinazione n. DPC024/532/2018 del 31/12/2018;
3. **di stabilire il rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:**

3.1 per la porzione dello stabilimento ricadente nel comune di Magliano de' Marsi (come da parere tecnico prot. n. 3813 del 29.01.2018, acquisito in atti al prot/RA n. 25038/18 del 30.01.20189:

EMISSIONI CONVOGLIATE

- esegua n° **2** autocontrolli durante la marcia controllata da effettuarsi per il punto di emissione **E2**;
- esegua autocontrolli con frequenza **annuale** per il punto di emissione **E1**;
- esegua autocontrolli con frequenza **semestrale** sul punto di emissione **E2**;
- esegua attività di verifica e manutenzione degli impianti di abbattimento con una frequenza tale da garantire l'efficace funzionamento degli stessi e comunque almeno **semestrale**;
- rispetti i limiti di cui al QRE datato 12.12.2017 e successivamente aggiornato con **QRE datato 22/10/2018 (Allegato 1)** a seguito dell'adozione della presa d'atto della modifica non sostanziale, da parte del Servizio DPC024 Gestione e Qualità delle Acque, avvenuta con Determinazione n. DPC024/532/2018 del 31/12/2018;
- adotti per gli autocontrolli le seguenti metodiche:

<i>PARAMETRO</i>	<i>METODICA</i>
<i>Velocità e portata</i>	<i>UNI EN ISO 16911 – 1:2013</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>UNI EN 13284 – 1:2003</i>
<i>PCDD+PCDF</i>	<i>UNI EN 1948-1-2-3</i>
<i>Ossidi di Azoto NOx</i>	<i>UNI EN 14792:2006</i>
<i>Ossidi di Zolfo SOx</i>	<i>UNI EN 14791:2006</i>
<i>Monossido di Carbonio CO</i>	<i>UNI EN 15058:2006</i>
<i>Metalli (Cd, Ti, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)</i>	<i>UNI EN 14385:2004</i>
<i>Metalli Hg</i>	<i>UNI EN 13211:2003</i>
<i>Acido Cloridrico HCl</i>	<i>UNI EN 1911-1-2-3</i>
<i>Acido Fluoridrico HF</i>	<i>UNI 10787</i>
<i>COT</i>	<i>UNI EN 12619</i>
<i>Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA</i>	<i>UNI EN 1948-1 + ISO 11338-1-2</i>
<i>Sezioni e siti di misurazione</i>	<i>UNI EN 15259</i>

- prima dell'avvio degli impianti assicuri l'accessibilità in sicurezza ai punti di prelievo delle emissioni convogliate. I piani di campionamento ed i bocchelli di prelievo dovranno essere conformi in numero e posizione alle pertinenti norme tecniche di campionamento e verifica dei flussi;

EMISSIONI DIFFUSE

- le letture del contatore volumetrico dedicato alla rilevazione dei consumi di acqua impiegata per il contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere effettuate con cadenza settimanale nel periodo estivo (maggio/ottobre) e quindicinale nel periodo invernale (novembre/aprile), riportate su apposito registro in carta semplice e disponibili alla verifica dell'organo di controllo;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di umidificazione dovranno essere effettuate con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi e, comunque, almeno **semestrale**;
- per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi o coperti;
- il personale dipendente addetto alla conduzione di veicoli dovrà essere periodicamente informato e formato sulle procedure da tenere per minimizzare la produzione e diffusione di polveri.”

3.2 per la porzione dello stabilimento ricadente nel comune di Massa d'Albe è da considerarsi il parere tecnico acquisito in atti con **prot/RA n. 0309923/20 del 23/10/2020**, che testualmente recita: *...”premessi quanto sopra, ai fini del rilascio del titolo autorizzativo, si suggeriscono le seguenti prescrizioni...”*:

- *i quantitativi di acqua utilizzati per il contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere annotati su apposito registro a disposizione delle autorità di controllo;*
- *per i cumuli, nel periodo estivo si dovranno assicurare un minimo di 3 trattamenti al giorno con un quantitativo di acqua non inferiore a 0,1 L/m². In caso di necessità, l'umidificazione dovrà essere aumentata per scongiurare il trasporto eolico di materiale polverulento. Le letture dei contabilizzatori dovranno essere registrate con frequenza settimanale dal 1 giugno al 30 settembre e con cadenza mensile negli altri periodi;*
- *cumuli dovranno avere un'altezza massima di 4 m e dovranno essere abbancati in modo da assicurarne la stabilità;*

“... Il proponente dovrà altresì rispettare le prescrizioni di cui al giudizio CCR- VIA n. 3191 del 15/06/2020...”;

4. **di stabilire** che, secondo la definizione riportata nel D.L. 152/2006 art 268 comma 1 let. f-bis) *“...emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena...”*, qualora dovessero emergere problematiche di carattere olfattivo presso i ricettori, la Ditta dovrà produrre istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione contenente uno studio di tipo quantitativo redatto secondo quanto previsto dalla delibera 38/2018 S.N.P.A. **al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni**;
5. il presente parere è ulteriormente subordinato, sia per la porzione di stabilimento ricadente nel Comune di Magliano de' Marsi sia per la porzione di stabilimento ricadente nel Comune di Massa d'Albe, all'obbligo di osservazione da parte della Ditta delle seguenti prescrizioni:
 - 5.1. comunicare l'avvio del impianto almeno **quindici** giorni prima della data stabilita per la **messa in esercizio** alla Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio, al Comune di Magliano de' Marsi e Massa d'Albe, al Distretto Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila per il tramite del SUAP;
 - 5.2. la messa a regime dell'impianto deve avvenire entro 30 gg dalla messa in esercizio dello stesso;
 - 5.3. per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi o coperti;

- 5.4. il personale dipendente addetto alla conduzione di veicoli dovrà essere periodicamente informato e formato sulle procedure da tenere per minimizzare la produzione e diffusione di polveri;
- 5.5. È fatto assoluto divieto di utilizzare, per tutte le operazioni di abbattimento delle polveri (bagnatura, nebulizzazione etc), acqua proveniente dalla raccolta delle acque di prima pioggia ancorché trattate;
- 5.6. annotare su apposito Registro delle Manutenzioni, appositamente vidimato dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, le operazioni di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;
- 5.7. annotare su apposito registro degli Autocontrolli appositamente vidimato dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, la data, l'orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti durante i prelievi relativi a tutti gli autocontrolli;
- 5.8. i punti di campionamento dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 16911-2:2013;
- 5.9. deve essere apposta una targa metallica indelebile o altro sistema indelebile in corrispondenza di ciascun camino con indicazione della sigla del Punto di Emissione come da QRE e del diametro del camino stesso;
- 5.10. adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
- 5.11. ogni variazione relativa all'impianto dovrà essere comunicata all'autorità competente ai sensi dell'art 6 del DPR 59/2013;
- 5.12. comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio, al Comune di Magliano de' Marsi e Massa d'Albe, al Distretto Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;
- 5.13. ogni variazione della titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale deve essere richiesta prima dell'effettivo subentro del nuovo soggetto;
- 5.14. per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
- 5.15. ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
6. il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
7. l'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
 - 7.1 alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

- 7.2 alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- 7.3 alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;

Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

Si procede a trasmettere il presente atto al Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Gestione e Qualità delle Acque, che provvederà alla successiva adozione del provvedimento di A.U.A.

L'istruttore

Dott. Geol. Fabio Pizzica
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL RESPONSABILE dell'UFFICIO

Dott. Enzo Franco De Vincentiis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE

Ing. Salvatore Corroppolo

ALLEGATO 1 – Q.R.E. rev. 03 del 22/10/2018

COMPLESSO PRODUTTIVO: Celi Calcestruzzi s.p.a.									Magliano dei Marsi (AQ) 10.10.2018 – REVISIONE 03							
ATTIVITA'	Provenienza			Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni		Frequenza emissione nelle 24 h	Temperatura [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa [g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o m x n]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno	
	Punto di emissione numero	Fase produttiva	Apparecchiature connesse alla Fase		[V/giorno]	[Giornata]										
ATTIVITA' N.1 IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO	E 1	Caricamento autobetoniere con prodotto finito (calcestruzzo)	n.2 Piazzole di carico per confezionamento pila in autobetoniere	8.300	2	300	Discontinua	Ambiente	Polveri	10	83	8,3	CIRCOLARE 0,70 m	F.T	//	
		Stoccaggio cemento in silos mediante caricamento pneumatico	n.5 Sil di stoccaggio con valvole di caricamento pneumatico													
	Edif.1	Movimentazione inerti e viabilità mezzi	Tramogge alimentazione inerti e mezzi di trasporto	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)					Polveri	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)			L	//		
ATTIVITA' N.2 IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO	E 2	Essiccazione inerti	Essiccatore a tamburo rotante con bruciatore ad olio combustibile	33.200	6	300	discontinua	71	Polveri totali	13	431,6	13,3	CIRCOLARE 0,80 m	F.T	17%	
									CO	200	6.640					
									HCl	18	597,6					
									SO _x	180	5.976					
									Ca+Ti	0,10	3,3					
									Hg	0,10	3,3					
									Zn (Sb, As, Pb, Cr, Cd, Cu, Mn, Ni, V, Se)	0,60	20					
									NO _x	200	6.640					
			HF	2,9	96,3											
			COT	79	2.623											
		IPA(*)	0,056	1,859												
		PCDD+PCDF(*)	0,005	0,166	Punto di emissione scarsamente rilevante non soggetto a controlli periodici ai sensi dell'art. 272 comma 1 (a) (IV parte I comma 1 lett. bb)											
GE	Gruppo elettrogeno (fornitura energia elettrica in caso di emergenza)															
Edif.2	Movimentazione inerti e viabilità mezzi	Tramogge alimentazione inerti e mezzi di trasporto	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)					Polveri	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)			I.M.	//			
ATTIVITA' N.3 IMPIANTO DI PRODUZIONE DI AGGREGATI MINERALI INERTI	E3	stoccaggio cemento in silos mediante caricamento pneumatico per confezionamento "misto cementato"	n.1 Silo di stoccaggio con valvole di caricamento pneumatico	Punto di emissione non soggetto a controlli periodici secondo i criteri di cui punto B dell'Allegato 3 dell. D.G.R. 517/2007				Ambiente	Polveri	35	Punto di emissione non soggetto a controlli periodici secondo i criteri di cui punto B dell'Allegato 3 dell. D.G.R. 517/2007	3,4	CIRCOLARE 0,150 m	F.T	//	
	Edif.3	Lavorazione, movimentazione materiali inerti e viabilità mezzi	Torre di lavorazione n.1, Torre di lavorazione n.2 e mezzi di trasporto	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)					Polveri	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)			L	//		
ATTIVITA' N.4 IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI INERTI	Edif.4	Lavorazione, movimentazione rifiuti inerti e viabilità mezzi	Frontimatore sbracciabile RS00 con nastro e deferrizzazione e mezzi di trasporto	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)					Polveri	Emissioni diffuse (tecnicamente non convogliabili)			L	//		
(*) C= Ciclone A.U.= Abbattitore a umido A.D.= Adsorbitore F.T.= Filtro a tessuto A.U.V.=Abbattitore a umido Venturi A.S.= Assorbitore P.E.=Precipitatore elettrostatico P.C.=Postcombustore catalitico P.T.= Postcombustore termico I.= Irrigatori				Timbro e firma del Tecnico abilitato				Timbro e firma del Gestore								

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 7EB7C3A22CB54A888EEB49D23F3CA94BD6910F9DA50276BA27265D2A78FFAAAA

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppolo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza

Numero protocollo 0450606/20

Data protocollo 17/12/2020

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAPVRVQ-47770

PASSWORD drR5I

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

